

PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE propone,

VISTO l'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, sulle competenze del Consiglio Comunale, nelle quali rientra l'argomento oggetto della presente deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

RICHIAMATO, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della legge. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che il D.M. del 29 novembre 2017, ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio unico 2018-2020;

DATO ATTO che con il D.M. del 07/02/2018, il predetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31/03/2018;

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 del D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTE le ulteriori modifiche introdotte dall'art. 1, commi 10 e segg., della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la Legge di bilancio n. 205 del 27.12.2017, art. 1 c. 37 lett. A) con la quale viene prorogato per tutto il 2018 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali e conferma della maggiorazione TASI introdotta nel 2016;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n 18 del 30 aprile 2016, con cui sono state determinate le aliquote TASI per l'anno 2016, riconfermate per l'anno 2017 con delibera del C.C. n. 4 DEL 31.03.2017;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO di confermare le predette aliquote per l'anno 2018;

CONSIDERATO che, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669, della legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.L. n. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli, tenuto conto delle modifiche intervenute con la citata legge 28.12.2015, n. 208, per quanto riguarda l'abitazione principale;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675, della legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della legge n. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, l'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678, della legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 30 aprile 2016, con cui è stato approvato il regolamento disciplinante l'imposta unica comunale di cui la TASI fa parte integrante;

CONSIDERATO che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2018 ammonta ad € 17.000,00 e verrà destinato a coprire una parte dei costi di illuminazione pubblica previsti per l'anno 2018 in € 26.000,00;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della legge n 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, confermando le aliquote in vigore per l'anno 2016;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, reso dal Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

DI CONFERMARE per l'anno 2018 le seguenti aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI), aliquote che rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della Legge 27/12/2013, n. 147 e precisamente:

TIPOLOGIA	RENDITA CATASTALE(*)	ALIQUOTA TASI	DETRAZIONE
Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/2,C/6,C/7) rientranti nelle seguenti tipologie: - unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - unità immobiliare concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il		1,5 per mille	Euro 0

<p>primo grado (genitore-figli e viceversa) che la utilizzino come abitazione principale, stabilendo che tale agevolazione potrà essere goduta su una sola unità immobiliare a condizione che il comodatario (colui a cui è concesso l'utilizzo dell'immobile) appartenga ad un nucleo familiare titolare di attestazione ISEE non superiore ai € 10.000,00 (redditi anno precedente);</p> <p>- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p>			
TIPOLOGIA	ALIQUOTA TASI		
<p>Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati "<i>Immobili merce</i>"</p>	2,50 per mille		
TIPOLOGIA	ALIQUOTA TASI	Quota possessore	Quota occupante
<p>Immobili Gruppo D</p>	0,80 per mille	80%	20%

Mentre vi è aliquota zero per tutte le altre fattispecie di immobili imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

DI STABILIRE che il numero di rate per il versamento del tributo è pari a due e le scadenze sono fissate, rispettivamente, al 16 giugno 2018 e al 16 dicembre 2018;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio finanziario affinché provveda all'inserimento della presente deliberazione nel Portale del Federalismo fiscale, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia delle Finanze con nota del 28/02/2014.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. vengono espressi i seguenti pareri favorevoli :

in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**

- il responsabile del Servizio

in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**

- il responsabile del servizio Finanziario

ai sensi dell'art. 49 c.2. del D. Lgs n 267/2000

- il Segretario Comunale

DELIBERA DEL C.C. N. 4 DEL 28/02/2018

**OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2018
IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto.

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio Finanziario di cui di cui all'art. 49 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Con 9 voti favorevoli, 2 contrari (BIANCO Patrizia e CIEOL Maurizio) e 1 astenuto (BIANCO Giacomo), resi in forma palese

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto "CONFERMA DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2018 ", corredata dai prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 , comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Con 9 voti favorevoli, 2 contrari, (BIANCO Patrizia e CIEOL Maurizio) e 1 astenuto (BIANCO Giacomo) resi in forma palese, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to FRANCA GIUSEPPINA SAPONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. LUIGI CUNTI

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all' art. 124 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 viene pubblicato all'albo pretorio di questo comune il giorno 02/03/2018 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Banchette, li 02/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. LUIGI CUNTI

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Banchette li 02/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. LUIGI CUNTI)

=====

Visto: si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi dell'art 183 del D. Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a decorrere dalla data del presente verbale (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Atto divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell' art.134 del D. lgs.267 del 18/08/2000.

Banchette, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. LUIGI CUNTI